



Ministero della Salute


Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Ufficio V Nutrizione

e-mail d.giacomini@sanita.it Tel 06.5994.3873

Iodoprofilassi: azioni del Ministero della salute





Agenda

- Premesse
- Obiettivi OMS
- Strategia nazionale: il Piano nazionale di prevenzione 2014 -2018
- Cosa cambia

OMS: Report meeting WHO - ICCID Australia Marzo 2013

SALT REDUCTION AND IODINE FORTIFICATION STRATEGIES IN PUBLIC HEALTH


The aim of the meeting was to review and discuss ongoing initiatives, policies and programmes aimed at reducing salt/sodium intake at the population level and using salt as a vehicle for iodine fortification in public health, including recognizing successes, challenges and key factors for sustainability of interventions.

- the public health goals of reducing salt and increasing iodine intake through salt iodization are compatible given that the concentration of iodine in salt can be adjusted as salt intake is reduced.
- coordinated approach to working with industry.
- coordination of messages to convey the need to reduce salt at the same time as all salt being iodized.



While there is no evidence that adding iodine to salt increases salt consumption or impedes the implementation of a salt reduction strategy, messages must be clear.

An example used in Italy is: *Poco sale, ma iodato!* (Little salt, but all iodized)



Strategie del Ministero della salute: il Piano Nazionale di Prevenzione

- per la prima volta nel PNP (2014 – 2018) abbiamo una sezione completamente dedicata alla sicurezza alimentare ed alla nutrizione. Il Piano è stato approvato in CSR nel novembre 2014.
- il capitolo che riguarda la nutrizione e il Macro 2.10, dal titolo *“Attuare il Piano Nazionale Integrato dei Controlli per la prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”*.
- nella struttura del Piano abbiamo delle premesse di carattere generale, obiettivi centrali ed indicatori.

Risulta strategico pertanto, compiere azioni che siano mirate al raggiungimento di adeguati standard di efficienza e di efficacia del programma nazionale di iodoprofilassi che è stato introdotto nel nostro Paese con la legge n.55/2005, al fine di ridurre la frequenza dei disordini da carenza iodica ed i costi socio-sanitari connessi e stimati intorno ai 150 milioni di euro/anno.





Il Piano Nazionale di Prevenzione segue uno schema chiamato: Quadro logico centrale

Macro obiettivo: attuare il Piano Nazionale Integrato dei Controlli per la prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

Obiettivi centrali: riduzione dei disordini da carenza iodica

Come ? (indicatori..) implementazione di un flusso informativo per la comunicazione del monitoraggio del TSH neonatale dalle regioni all'ISS e al MdS



Strategie del Ministero della salute: le azioni centrali

- per dar seguito all'Intesa del 26 febbraio 2009, dopo la programmazione regionale dei PRP ci saranno delle AZIONI CENTRALI, in un atto programmatico
- il MdS prevede l'istituzione di un Gruppo di Coordinamento

operare in modo multidisciplinare ed affrontare le politiche in modo congiunto ed intersettoriale.



Strategie del Ministero della salute: il Piano Nazionale Integrato

- in ambito di iodoprofilassi, nella Relazione del Piano Nazionale Integrato 2013, pubblicata sul portale istituzionale, abbiamo la sezione sui controlli effettuati, ai sensi della normativa di settore

<http://www.salute.gov.it/relazioneAnnuale2013/paginaAttivitaRA2013.jsp?sezione=capitolo1&capitolo=alimenti1¶grafo=sicurezzanutrizione1>

Strategie del Ministero della salute: il Piano Nazionale Integrato 2013

- in ottemperanza alla legge 55/2005 alcune Regioni/P.A. hanno previsto nei Piani regionali/provinciali l'esecuzione di ispezioni per la verifica dell'inserimento del sale iodato nei capitolati di appalto della ristorazione collettiva, pubblica e privata.
- alcune Regioni hanno anche verificato la presenza sugli scaffali di vendita del sale iodato la presenza della locandina informativa prevista dal Decreto applicativo 9 luglio 2012 relativo alle modifiche al decreto 29 marzo 2006, recante:
"Interventi di attuazione degli articoli 3 e 5 della legge 21 marzo 2005, n. 55.»
- In caso di assenza della locandina, posta come stimolo al consumatore a preferire il sale iodato al sale comune, i Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione hanno provveduto a sensibilizzare gli Operatori del Settore Alimentare sull'importanza del messaggio al pubblico e sugli effetti che la carenza nutrizionale di iodio ha sulla popolazione e sul Servizio Sanitario Nazionale in termini di salute e di costi.

Cosa potrebbe cambiare per la Iodoprofilassi a livello nazionale?

Testo DDL [1324](#)

Art. 16. (Modifiche alla legge 21 marzo 2005, n. 55, recante disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica)

1. Alla legge 21 marzo 2005, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito della ristorazione pubblica, ivi inclusi gli esercizi commerciali in cui vengono somministrati prodotti di gastronomia, e di quella collettiva, quali mense e comunità, è messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio.»;

b) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei punti vendita di cui al comma 1 è affissa, in maniera ben visibile al pubblico e in prossimità degli espositori sui quali è collocato il sale, una locandina diretta ad informare la popolazione sui principi e sugli effetti della iodoprofilassi, definita con decreto del Ministro della salute.»;

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Sanzioni). -- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1 si applica all'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che viola la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

Legge 21 marzo 2005, n. 55

"Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica"

Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2005

ART. 1. *(Campo di applicazione).*

1. La presente legge definisce, ai fini della iodoprofilassi, le modalità di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio destinato al consumo diretto oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

ART. 2. *(Definizioni).*

1. Per sale alimentare comune si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare di cui al decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1997, n. 106.

2. Per sale arricchito con iodio si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562.

ART. 3. *(Sale destinato al consumo diretto).*

1. I punti vendita di sale destinato al consumo diretto assicurano la contemporanea disponibilità di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune; quest'ultimo è fornito solo su specifica richiesta del consumatore.

2. Nell'ambito della ristorazione pubblica, quali bar e ristoranti e di quella collettiva, quali mense e comunità, è messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio.

3. Negli espositori dei punti vendita di sale alimentare è apposta una locandina diretta ad informare la popolazione sui principi e sugli effetti della iodoprofilassi, individuata con decreto del Ministro della salute.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4. *(Sale impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari).*

1. È consentito anche l'impiego del sale arricchito con iodio quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

ART. 5. *(Etichettatura).*

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e 16 febbraio 1993, n. 77, il Ministro della salute individua, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, uno specifico logo da apporre nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio destinato al consumatore finale e nelle confezioni dei prodotti alimentari che utilizzano tale tipo di sale come ingrediente.

ART. 6. *(Pubblicità).*

1. Allo scopo di promuovere forme di pubblicità caratterizzate da un elevato contenuto informativo, il Ministero della salute può concedere il proprio patrocinio non oneroso ai messaggi pubblicitari del tipo di sale di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di promuovere una migliore e più completa informazione in ordine ai disturbi provocati da carenza iodica ed ai benefici di una profilassi basata sull'impiego di sale addizionato di iodio.

ART. 7. *(Abrogazioni).*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562, sono abrogati.



Grazie per la cortese attenzione